



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
 ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

- > All'ATS Sardegna
- > All'Azienda Ospedaliera Brotzu
- > All'AOU di Cagliari
- > All'AOU di Sassari
- > All'AREUS

Oggetto: Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel contesto emergenziale CoViD-19.

Con la presente si forniscono indicazioni in merito alle modalità per l'effettuazione della formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nel periodo emergenziale CoViD-19, condivise nell'ambito del Gruppo Tematico Interregionale Formazione e del Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza Luoghi di Lavoro.

Si richiama preliminarmente il seguente contesto di riferimento normativo:

- l'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 - che disciplina, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le attività di formazione e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti - ed in particolare
 - il punto 3, che prevede la possibilità di erogare, nei casi ivi previsti, la formazione in modalità e-learning sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato 1;
 - la lettera d) di detto Allegato 1 che stabilisce che la verifica di apprendimento finale va effettuata "*in presenza*";
- l'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 153/CSR del 25 luglio 2012 - recante, tra l'altro, le linee applicative del suddetto Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 - che, riguardo alla formazione in modalità e-learning, chiarisce che la verifica finale "*in presenza*" deve essere intesa come "*in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza*", equiparando, di fatto, la modalità videoconferenza alla presenza fisica in aula;
- la Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento VV.F. prot. n. 7888 del 22 giugno 2016 (concernente corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione dell'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011), che definisce lo streaming sincrono (videoconferenza) come "*un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze*";
- l'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 in materia di Formazione continua nel settore Salute, recepito con Deliberazione della Giunta Regionale numero 31/15 del 19 giugno 2018, ed il relativo Allegato Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM e s.m.i.;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che all'art. 103, c. 2, stabilisce che "*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020*"; pertanto la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa; l'aggiornamento dovrà essere chiaramente completato, al termine dell'emergenza, come da modalità stabilite dalla disciplina di riferimento;
- il "*Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali in ordine all'emergenza sanitaria da «Covid-19»*", sottoscritto il 24 marzo 2020, che costituisce un addendum al *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra le Parti Sociali, su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti in attuazione della misura contenuta per le attività produttive nell'art. 1, c. 1, punto 9) del DPCM dell'11 marzo 2020; al riguardo si evidenzia che detto Protocollo, tra l'altro, stabilisce al punto 10 che:
 - "*sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work*;
 - "*il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). In tale eventualità, l'aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l'operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce;

- i provvedimenti governativi recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CoViD-19 sull'intero territorio nazionale, per ultimo il DPCM del 10 aprile 2020 che all'art. 1 stabilisce, tra l'altro, la sospensione dei corsi professionali e delle attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali) e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Ciò premesso, il Gruppo Tematico Interregionale Formazione, come condiviso dal Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza Luoghi di Lavoro, ha evidenziato come la videoconferenza sincrona - con la presenza contemporanea e documentata di discenti e docenti, con la possibilità di interazione tramite strumenti quali videocamera, microfono - sia equiparabile a tutti gli effetti alla presenza fisica in aula, potendosi connotare come attività di tipo "residenziale". Tali attività sono organizzate stabilendo orari precisi di inizio e fine evento e i sistemi attuali consentono, inoltre, il tracciamento delle persone loggiate nella piattaforma.

Alla luce di quanto sopra esposto, i suddetti Gruppi Interregionali ritengono che, in base alle disposizioni normative attualmente in essere in questo periodo emergenziale correlato alla pandemia CoViD-19, fatte salve le caratteristiche tecniche necessarie per garantire la tracciabilità di tutti i partecipanti e la costante interazione in tempo reale tra loro, le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona devono ritenersi equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza e quindi idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Pertanto, fino al termine dell'emergenza, l'eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza - tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito) - si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza anche riguardo alla formazione obbligatoria prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e disciplinata dai summenzionati Accordi Stato-Regioni. Con queste modalità, la registrazione delle presenze in entrata e uscita avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così come l'effettuazione del test finale di apprendimento, ove previsto.

Il calcolo dei crediti derivanti dalla partecipazione ad uno dei suddetti corsi accreditati ECM ed erogati secondo le modalità finora richiamate (videoconferenza sincrona) seguiranno le regole previste nel già menzionato Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e dal relativo allegato.

Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).

La formazione teorica in videoconferenza è necessaria ed urgente in occasione del cambio di mansione originato dalla risposta organizzativa prevista della struttura/azienda di appartenenza per contrastare il diffondersi del CoViD-19.

La formazione pratica all'uso dei DPI ora più che mai essenziale, specialmente nelle strutture sanitarie e sociosanitarie ove è proposta da ISS (<https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-ipc-video-vestizione-svestizione>), potrà essere realizzata, fino al termine dell'emergenza, ricorrendo all'on-line, ma a valle della formazione "video" va effettuata una prova pratica supervisionata da un operatore esperto.

Cordiali saluti.

Marcello Tidore

IL DIRETTORE

(Documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da

**MARCELLO
TIDORE**